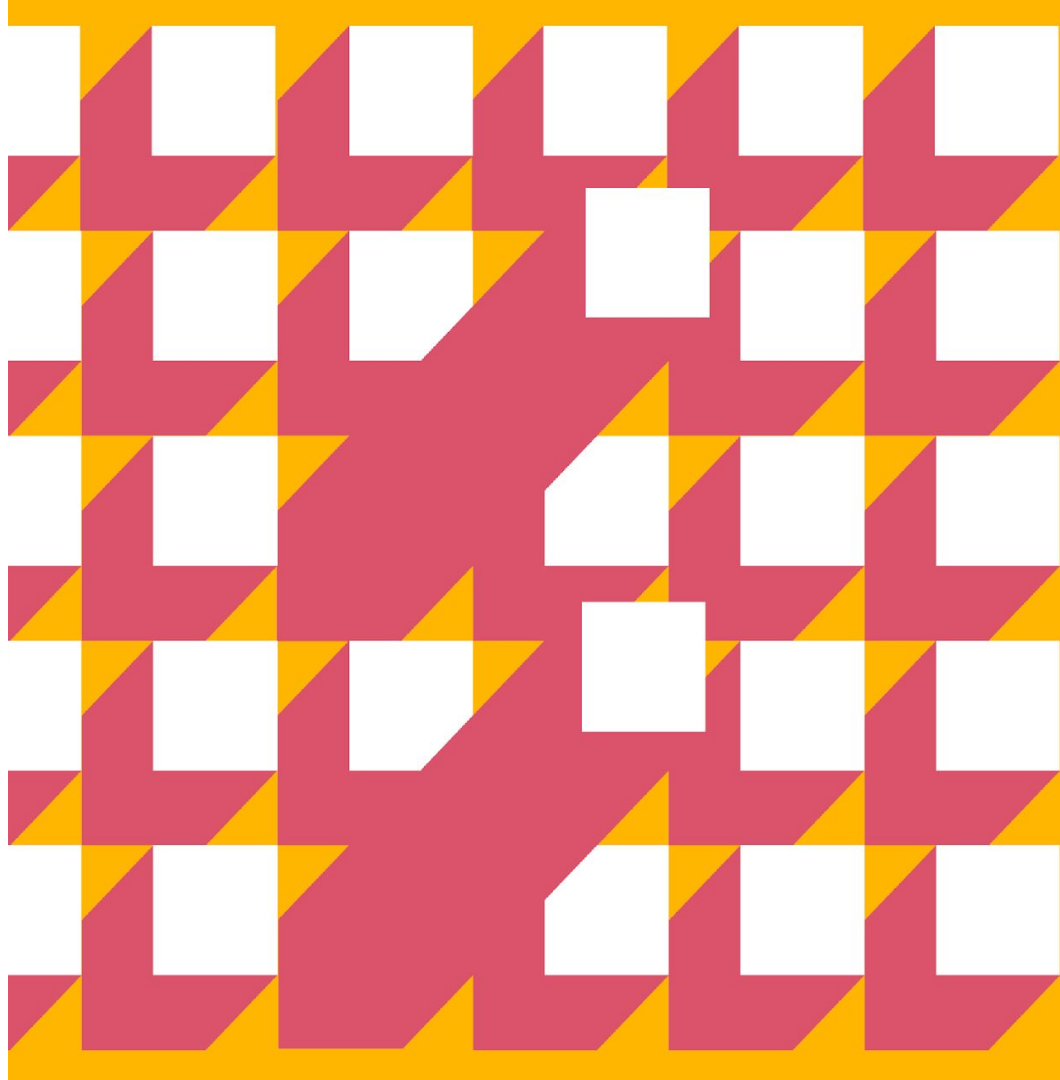


Il sistema
previdenziale delle
casse professionali
e i bilanci
preventivi e
consuntivi



Agenda

1.	Overview del Sistema Previdenziale delle Casse Professionali	03
	Background di contesto	04
	Quadro normativo complesso	06
	Forme di vigilanza sulle Casse Professionali	07
	Il ciclo di bilancio - fonti normative	08
2.	Il Bilancio Preventivo	09
	Fonti normative	10
	Cenni su forma, principi di riferimento, poste caratteristiche e processo approvativo/autorizzativo	11
3.	Il Bilancio Consuntivo	13
	Fonti normative, forma e principi di riferimento	14
	Principali poste caratteristiche	18
	Il collegamento con la politica degli investimenti	33
	Processo approvativo/autorizzativo	35

1

Overview del Sistema
Previdenziale delle
Casse Professionali

Overview del Sistema Previdenziale delle Casse Professionali

Background di contesto

La privatizzazione degli Enti di previdenza ed assistenza dei liberi professionisti nasce da alcune norme di delega contenute nella **legge 537/1993** con le quali l'allora **Governo Ciampi** si proponeva, *inter alia*, di attuare un riordino degli istituti previdenziali e assistenziali in essere. Nei primi anni novanta, infatti, il Governo Ciampi con l'allora Ministro della Funzione Pubblica, Sabino Cassese, avviò un importante **processo di riforma della Pubblica Amministrazione** con interventi normativi che riguardavano l'intero sistema delle amministrazioni centrali, tra cui gli enti pubblici. La riforma interessò ampiamente il settore degli enti pubblici, prevedendo che alcuni enti fossero soppressi, altri istituiti, mentre altri, come gli enti previdenziali appunto, venissero riordinati tramite la **privatizzazione**.

Tale percorso normativo ha, quindi, preso avvio con il **decreto legislativo 509/94**, è continuato con la **legge 335/95** e, in seguito, è stato ripreso con il **decreto legislativo 103/96**.

In particolare, la legge n. 335 del 1995 (cd. **Riforma Dini**) ha introdotto una netta distinzione tra, da un lato, i lavoratori dipendenti e alcune categorie di autonomi iscritti all'INPS, e dall'altro, i liberi professionisti iscritti alle casse di previdenza.

Overview del Sistema Previdenziale delle Casse Professionali

Background di contesto

La **privatizzazione** degli enti previdenziali è stata effettuata con il **decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509**.

Art. 1. (1) Enti privatizzati

Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

DECRETO LEGISLATIVO 30 giugno 1994, n. 509

Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

1. Gli enti di cui all'elenco A allegato al presente decreto legislativo sono trasformati, a decorrere dal 1 gennaio 1995, in associazioni o in fondazioni con deliberazione dei competenti organi di ciascuno di essi, adottata a maggioranza qualificata dei due terzi dei propri componenti, a condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario.

Art. 2. Gestione

1. Le associazioni o le fondazioni hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolta.

Successivamente, l'istituzione di nuovi enti è stata ulteriormente disciplinata con il **decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103** in attuazione della delega conferita ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Overview del Sistema Previdenziale delle Casse Professionali

Quadro normativo complesso

Le Casse di previdenza professionali sono caratterizzate da un ***quadro normativo di riferimento molto complesso e in continua evoluzione***.

Gli enti, con la ***privatizzazione*** effettuata con il D. Lgs. 509/1994 e, successivamente, con le previsioni del D. Lgs. 103/1996 hanno dovuto registrare un processo legislativo di lenta, ma costante, “***ripubblicizzazione***” in considerazione della finalità di rilievo nazionale e comunitario da loro perseguita in qualità di enti previdenziali, **finalità di pubblico interesse** come sancito anche dall’**art. 38 della Costituzione**, costituendo un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio italiano.

Gli enti, infatti, nella sostanza, **mantengono forti connotazioni di carattere pubblico** in virtù dell’interesse pubblico che ne sottende la propria attività: in tal senso si veda anche quanto affermato dalla sentenza del 28 novembre 2012, n° 6014 del Consiglio di Stato, sez. VI, secondo cui:

***Sentenza del Consiglio
di Stato n. 6014 del
28.11.2012***

“la trasformazione operata dal d.lgs. 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.”

Overview del Sistema Previdenziale delle Casse Professionali

Forme di vigilanza sulle Casse Professionali

Con riferimento alle forme di vigilanza sugli enti previdenziali, gli **istituti vigilanti** sono principalmente:

- **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;**
- **Ministero dell'Economia e delle Finanze;**
- **Ministero della Giustizia**, per alcuni Enti previdenziali;
- **COVIP** (*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*);
- **Corte dei Conti;**
- Parlamento tramite la **Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.**

Overview del Sistema Previdenziale delle Casse Professionali

Il ciclo di bilancio - fonti normative

Molteplici sono le **fonti normative** che hanno impatto sul ciclo del bilancio delle Casse previdenziali.

Tra le principali fonti normative, nella pratica, rilevano ai fini della predisposizione del bilancio:

- **Codice Civile**
- **D. Lgs. n.91/2011 e decreti attuativi**
- **D. M. MEF 27.03.2013**
- **D. M. 29.11.2007**

Come disciplinato nei propri statuti/atti regolamentari, in chiave generale, le Casse previdenziali redigono:

- **il Bilancio Preventivo**
- **le Note di variazione al Bilancio Preventivo**
- **il Bilancio Consuntivo**
- **il Bilancio Tecnico** su base almeno triennale

2

Il Bilancio Preventivo

Il Bilancio Preventivo

Fonti normative

La redazione del bilancio di previsione, nonché la sua approvazione, avviene secondo **molteplici previsioni normative** ad oggi applicabili, nella pratica, alle Casse previdenziali.

Infatti, la redazione del bilancio di previsione non discende direttamente dal Codice Civile, ma dal complesso quadro normativo ad oggi applicabile, nella pratica, alle Casse previdenziali di diritto privato.

In tale ambito, per il bilancio di previsione rileva anche, per quanto applicabile, il **D. M. MEF del 27.03.2013** “Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica”, in attuazione delle previsioni del **D. Lgs. 91/2011** che disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.

Data la rilevanza economico-patrimoniale anche prospettica del bilancio di previsione, in forza dell'art. 3 “Vigilanza” del **D. Lgs. 509/1994**, i Ministeri competenti possono porre rilievi sul bilancio preventivo.

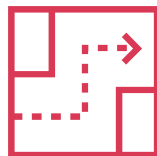
3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con i Ministeri di cui al comma 1, può formulare motivati rilievi su: i bilanci preventivi e i conti consuntivi; le note di variazione al bilancio di previsione; i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti così come sono indicati in ogni bilancio preventivo; le delibere contenenti criteri direttivi generali. Nel formulare tali rilievi il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministeri di cui al comma 1, rinvia gli atti al nuovo esame da parte degli organi di amministrazione per riceverne una motivata decisione definitiva. I suddetti rilievi devono essere formulati per i bilanci consuntivi entro sessanta giorni dalla data di ricezione e entro trenta giorni dalla data di ricezione, per tutti gli altri atti di cui al presente comma. Trascorsi detti termini ogni atto relativo diventa esecutivo.

Il Bilancio Preventivo

Cenni su forma, principi di riferimento, poste caratteristiche e processo approvativo/autorizzativo



Il bilancio preventivo fa riferimento all'**esercizio finanziario successivo** a quello in cui viene predisposto.



Nel bilancio preventivo vengono riassunte le **informazioni sulle attività che l'ente vuole realizzare**, in primis **in termini di costi e ricavi** che si prevedono, nell'assunto dell'**adozione della contabilità economico - patrimoniale dell'ente privato**.

Vengono generalmente fornite **indicazioni circa gli investimenti e relativa asset allocation**.



Le stime e analisi incluse nel bilancio preventivo si basano su **ipotesi circa le evoluzioni della popolazione degli iscritti contribuenti, dei pensionati e degli altri aventi diritto, dell'andamento e tempistiche di incasso e pagamento dei contributi e delle pensioni**, nonché dell'**andamento dei mercati mobiliari ed immobiliari**.

Il Bilancio Preventivo

Cenni su forma, principi di riferimento, poste caratteristiche e processo approvativo/autorizzativo



Il bilancio preventivo presenta una **struttura tale da fornire una rappresentazione della situazione economico-finanziaria dell'ente**, secondo la **struttura e composizione normate dagli atti statutari/regolamentari** di ciascun ente e coerentemente con le modalità di predisposizione dei **bilanci consuntivi**.



Il bilancio preventivo costituisce il **principale strumento di pianificazione delle attività**, è oggetto di delibera da parte dell'organo amministrativo e di approvazione del competente organo dell'ente (es. Comitato/Assemblea dei Delegati/Consiglio di Indirizzo Generale), per essere poi trasmesso ai ministeri vigilanti ai sensi del D. Lgs. 509/1994.



Il **termine di approvazione** del bilancio preventivo è **normato dallo statuto/atti regolamentari** dell'ente: generalmente dovrebbe essere approvato **entro il 30 novembre** dell'anno precedente a quello di riferimento (indicazioni del Ministero del lavoro ex art. 24 del D. Lgs. 91/2011 e al termine dei 30 giorni ex art.3 c. 3 D. Lgs. 509/1994).

3

Il Bilancio Consuntivo

Il Bilancio Consuntivo

Fonti normative, forma e principi di riferimento

Come in precedenza evidenziato, molteplici sono le fonti normative che regolano il ciclo del bilancio delle Casse previdenziali durante l'esercizio, tenuto conto dell'interesse del legislatore su tali enti di previdenza ed assistenza.

Tra le principali fonti normative, nella pratica, rilevano ai fini della predisposizione del bilancio:

- ***Codice Civile***
- ***D. Lgs. n.91/2011 e decreti attuativi***
- ***D. M. MEF 27.03.2013***
- ***D. M. 29.11.2007***

Le Casse predispongono il ***bilancio consuntivo secondo le previsioni contenute nei propri atti statutari/regolamentari*** tenendo conto delle previsioni del Codice Civile e della normativa a loro applicabile in relazione alla loro particolare natura.

Il Bilancio Consuntivo

Fonti normative, forma e principi di riferimento

Il **Codice Civile** norma la preparazione del bilancio d'esercizio all'articolo 2423 e seguenti, così come modificati dal **D.Lgs. 127/1991** (con il quale è stata recepita la quarta direttiva CEE) e dal **D. Lgs. 139/2015** (che ha recepito la Direttiva europea 34/2013/UE).

Art. 2423 Codice Civile - “Redazione del bilancio”

“Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo. [...]

Art. 2423-ter Codice Civile

“Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.”

Il Bilancio Consuntivo

Fonti normative, forma e principi di riferimento

Ai sensi del Codice Civile il bilancio consuntivo è composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Nota Integrativa, con una ***struttura che può essere integrata data la natura peculiare*** delle Casse previdenziali.

Infatti, in attuazione dell'art. 2423, comma 3, gli enti adottano gli schemi di bilancio ex artt. 2424 e 2425 del Codice Civile, schemi che possono essere ***integrati per favorire la chiarezza delle voci tipiche dell'attività previdenziale svolta dall'ente.***

Il Bilancio Consuntivo

Fonti normative, forma e principi di riferimento

Nell'ambito della normativa applicabile data la pubblica attività svolta, si ricordano anche le seguenti previsioni:

- nel rispetto dell'art. 6, comma 4, del Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, ***gli enti sono tenuti a verificare annualmente che le risultanze del bilancio consuntivo siano in linea con quelle tecnico-finanziarie***, fornendo chiarimenti sui motivi degli eventuali scostamenti registrati. E', pertanto, richiesto ex lege che l'ente fornisca annualmente il confronto tra le principali poste del bilancio d'esercizio e quelle del bilancio tecnico;
- Il ***D.Lgs. n. 91/2011*** in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica è stato emanato al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione rendicontazione e controllo. Tale Decreto trova applicazione agli enti di previdenza di diritto privato attraverso il Decreto Ministeriale del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 marzo 2013 e successivi aggiornamenti, laddove richiede che ***il bilancio consuntivo debba essere corredato da appositi allegati al fine di garantire la raccordabilità dei documenti previsionali e consuntivi degli enti tenuti al regime di contabilità civilistica con i documenti degli enti che adottano la contabilità finanziaria (es. conto consuntivo in termini di cassa)***.

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Premessa

La distinzione tra gli enti ex pubblici privatizzati in forza del D. Lgs. 509/1994 (cd. “**Enti 509**”) e gli enti privati costituiti in forza del D. Lgs. 103/1996 (cd. “**Enti 103**”) si riflette anche nei bilanci predisposti dagli enti.

In linea generale, una differenza tra gli Enti 509 e gli Enti 103 risiede nel **diverso regime di finanziamento** adottato.



Inoltre, per comprendere il sistema previdenziale italiano, è necessario tener presente come il **metodo di calcolo delle pensioni** sia radicalmente cambiato a seguito della Riforma Dini (L. 335/1995), che ha comportato, a partire dal 1° gennaio 1996, il passaggio dal **metodo retributivo** a quello **contributivo**.



Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Premessa

Due sono le **caratteristiche chiave** dei sistemi previdenziali presenti in Italia, quali il regime di finanziamento e il metodo di calcolo delle pensioni.

Regime di finanziamento	
Regime a ripartizione	Regime a capitalizzazione
I contributi versati dagli iscritti attivi sono utilizzati per pagare le rate correnti delle pensioni in essere.	I contributi versati da ogni iscritto sono accumulati e rivalutati in base al rendimento netto derivante dal loro impiego finanziario e sono utilizzati per pagare la loro pensione in futuro.

Metodo di calcolo delle pensioni	
Retributivo	Contributivo
La pensione è pari ad una percentuale della retribuzione pensionabile (media dei redditi degli ultimi anni lavorativi).	La pensione si ottiene convertendo il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione basato sull'età di pensionamento e della speranza di vita.

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Aspetti chiave di differenza dei bilanci Enti 509 e Enti 103

A livello di bilancio, negli **Enti 509**, i **montanti contributivi non sono registrati in bilancio**. Nello Stato patrimoniale, infatti, **tra le passività, non vi è evidenza del debito verso gli iscritti attivi e pensionati**, e il **Patrimonio netto non è impattato dai concreti ed effettivi impegni dell'ente verso gli iscritti**.

Negli Enti 509 **i contributi degli iscritti vengono utilizzati per pagare le prestazioni degli attuali pensionati**: l'eventuale saldo positivo tra contributi e prestazioni è portato in aumento del Patrimonio netto.

In applicazione delle previsioni del D. Lgs. 509/1994, all'interno del Patrimonio netto è valorizzata la **Riserva legale** pari almeno a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere.

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Aspetti chiave di differenza dei bilanci Enti 509 e Enti 103

Gli **Enti 103** danno evidenza nel passivo dello Stato Patrimoniale **dei montanti contributivi** che rappresentano le passività verso gli iscritti attivi e i soggetti pensionati. Tali montanti costituiscono, in estrema sintesi, le “promesse pensionistiche” future, in virtù del regime a capitalizzazione degli Enti 103 e rappresentano, pertanto, una passività dell'ente verso i suoi iscritti.

Caratterizzante il bilancio degli Enti 103 è, in generale, la presenza di specifici fondi del passivo: i contributi sono accantonati e rivalutati in un fondo specifico del passivo, denominato, ad es. **“Fondo contributi”** o “Fondo Previdenza”.

Al momento del pensionamento, la parte dei montanti costituita dai conti individuali degli iscritti viene girocontata al cd. **“Fondo pensioni”**, che accoglie, pertanto, i montanti residui dei pensionati. Il Fondo pensioni risulta, dunque, alimentato in ciascun esercizio dai montanti delle generazioni in pensionamento e diminuito per la quota parte necessaria al pagamento delle pensioni.

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Focus struttura Bilancio Ente 509

Il **sistema a ripartizione** caratterizza gli enti ex pubblici privatizzati con il D. Lgs. 509/1994.

Per gli Enti 509, i contributi ricevuti annualmente sono utilizzati per erogare le prestazioni pensionistiche dello stesso esercizio. Generalmente, in questi enti, i contributi versati superano le prestazioni pagate, e di conseguenza le eccedenze confluiscono all'interno del Patrimonio Netto.

Per gli Enti 509, i contributi sono assimilabili ai ricavi

Schema contabile Ente 509

Attivo	Passivo
Immobilizzazioni materiali Titoli: - obbligazionari - azionari Crediti Liquidità	Patrimonio Netto: - Riserva legale (art. 1, c. 4 D. Lgs. 509/1994) - Altre riserve Fondi per rischi e oneri Altre passività

Schema contabile Ente 509

Costi	Ricavi
Prestazioni previdenziali e assistenziali Costi di gestione Altri costi	Contributi: - soggettivi - integrativi - altri Altri ricavi Proventi Finanziari Altri proventi

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Focus struttura Bilancio Ente 103

Il **sistema a capitalizzazione** caratterizza gli enti privati costituiti con il D. Lgs. 103/1996.

Per gli Enti 103, i contributi ricevuti vengono accantonati e rivalutati in uno specifico fondo del passivo, **Fondo contributi**, da cui una parte dei montanti, composta dai conti individuali degli iscritti che nell'anno di riferimento andranno in pensione, viene stornata al **Fondo pensioni**.

Per gli Enti 103, i contributi sono assimilabili a passività

Schema contabile Ente 103	
Attivo	Passivo
Immobilizzazioni materiali Titoli: - obbligazionari - azionari Crediti Liquidità	Patrimonio Netto Fondi per rischi e oneri: - Fondo contributi - Fondo pensioni - Altri Fondi Altre passività

Schema contabile Ente 103	
Costi	Ricavi
Prestazioni previdenziali e assistenziali	Contributi: - soggettivi - integrativi - altri
Costi di gestione	Altri ricavi
Altri costi	Proventi Finanziari Altri proventi

**Focus
next slide**

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Focus struttura Bilancio Ente 103

Schema contabile Ente 103	
Costi	Ricavi
Prestazioni previdenziali e assistenziali	Contributi: - soggetti - integrativi - altri
Costi di gestione	Proventi finanziari
Altri costi	

Esemplificativo

Conto Economico Ente 103	
Costi	Ricavi
Accantonamenti fondi per prestazioni previdenziali e assistenziali 2	Entrate contributive 1 - Contributi soggetti - Contributi integrativi - Contributi altri
Prestazioni previdenziali e assistenziali (es. Pensioni agli iscritti) 4	Utilizzo fondi prest.prev. e assist.(es. Prelevamento fondi pensioni) 5
Costi di gestione	Altri ricavi
Altri costi	Proventi finanziari
	Altre entrate

Dato il sistema contributivo degli Enti 103, i **contributi soggetti** **“transitano” nel conto economico** nella sezione dei ricavi e contestualmente dei costi, con l'accantonamento al Fondo Contributi. Essi vengono, quindi, accantonati al Fondo, rivalutato anno per anno, così da assicurare all'iscritto il proprio montante contributivo.

Movimentazione Stato Patrimoniale Ente 103	
Fondo pensioni	Fondo contributi
Montanti residui pensionati (Anno x-1)	Montanti contributivi iscritti (Anno x-1)
+ Montanti Nuove Pensioni (Anno x)	+ Contributi (Anno x)
- Prestazioni Previdenziali/Pensioni (Anno x)	+ Rivalutazione Montanti
	- Montanti Nuove Pensioni (Anno x) 3

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste attivo Enti 509 e 103

NB

Si ricorda che, date le peculiarità degli Enti 509 e 103, essi adottano gli schemi di bilancio ex artt. 2424 e 2425 C.C. integrati per favorire la chiarezza delle voci tipiche dell'attività svolta, in linea con le previsioni del CC. Di conseguenza, quanto riportato a seguire per le poste caratteristiche di bilancio (A, P e CE) fornisce un quadro generale d'insieme dei principali approcci adottati dagli enti.

La composizione delle principali voci dell'attivo di Stato Patrimoniale degli Enti 509 e degli Enti 103 non presenta macro differenze.

Voci Attivo Stato Patrimoniale	Principi OIC chiave	Criteri di valutazione
B. Immobilizzazioni		
Imm.ni materiali	OIC 16	Includono ad es. terreni e fabbricati, mobili, arredi e macchine d'ufficio. Sono iscritte al <u>costo di acquisto o di produzione</u> , comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e ammortizzate in maniera sistematica. Le svalutazioni per perdite durevoli di valore vengono contabilizzate ai sensi dell'OIC 9.
Imm. finanziarie - Partecipazioni	OIC 21	Le partecipazioni destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio sono iscritte al <u>costo di acquisto o di costituzione</u> , comprensivo dei costi accessori. Tale costo non può essere mantenuto se la partecipazione alla data di chiusura dell'esercizio risulta durevolmente di valore inferiore al valore di costo.
Imm. finanziarie - Altri titoli	OIC 20	Trattasi dei titoli destinati a permanere durevolmente nel patrimonio aziendale. Il valore di iscrizione iniziale è il <u>costo di acquisto</u> , con rilevazione successiva in base al <u>metodo del costo ammortizzato</u> , ove applicabile. La perdita durevole di valore si ha quando l'ente ritenga con ragionevolezza/fondatezza di non poter più incassare integralmente i flussi di cassa contrattuali.

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste attivo Enti 509 e 103

Voci Attivo Stato Patrimoniale	Principi OIC chiave	Criteri di valutazione
C. Attivo Circolante		
Crediti vs iscritti, enti, pensionati ed eredi	OIC 15	I crediti originati da ricavi per prestazioni di servizi sono rilevati in base al principio della competenza quando il servizio è reso, mentre i crediti che si originano per ragioni differenti dallo scambio di beni e servizi sono iscrivibili in bilancio se sussiste "titolo" al credito. I crediti sono rilevati secondo il <u>criterio del costo ammortizzato</u> , criterio che <u>può non essere applicato se l'effetto temporale è irrilevante</u> , e tenendo conto del valore di presumibile realizzo.
Crediti verso altri	OIC 15	In queste voci vi possono rientrare i crediti verso i contribuenti per contribuzioni accertate, piuttosto che i crediti verso locatari connessi alla gestione immobiliare dell'ente.
Partecipazioni	OIC 21	Trattasi delle partecipazioni detenute per essere cedute tendenzialmente nel breve termine secondo le strategie dell'ente. Sono iscritte al <u>costo di acquisto o di costituzione</u> , comprensivo dei costi accessori. Successivamente, sono valutate in base al <u>minore tra il costo d'acquisto e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato</u> .
Altri titoli	OIC 20	Trattasi dei titoli detenuti per essere ceduti tendenzialmente nel breve termine secondo le strategie dell'ente. Il valore di iscrizione iniziale è il <u>costo di acquisto</u> , con rilevazione successiva in base al <u>minore tra il costo ammortizzato e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato</u> .
Disponibilità liquide	OIC 14	Le disponibilità liquide sono prevalentemente costituite dai depositi bancari valutati al <u>presumibile valore di realizzo</u> , che coincide normalmente con il <u>valore nominale</u> , dal denaro ed i valori bollati in cassa valutati al valore nominale e le disponibilità in valuta estera valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio.

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste passivo Enti 509 e 103

La composizione delle principali voci risulta differente tra gli Enti 509 e gli Enti 103.

Voci Passivo Stato Patrimoniale	Principi OIC chiave	Criteri di valutazione	Enti 509
A. Patrimonio Netto			
Riserva Legale	OIC 28	Il PN contabile, e in particolare la riserva legale, rappresenta la garanzia fondamentale di sostenibilità delle funzioni prev. ed ass. nel tempo, ai sensi del D. Lgs. 509/1994 che norma la <i>“previsione di una riserva legale, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione delle prestazioni, in misura non inferiore a cinque annualità dell'importo delle pensioni in essere”</i> . (art. 1, c. 4, lettera c))	
B. Fondi per Rischi ed Oneri			
Altri Fondi	OIC 31	Sono costituiti da acc. effettuati per coprire rischi e oneri di natura determinata e di esistenza certa o probabile, dei quali alla data di rif. del bilancio, tuttavia, non sono determinati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti riflettono la migliore stima possibile. Alcuni enti rilevano in particolare tra i fondi per rischi e oneri l'importo stimato delle pensioni <i>“teoricamente”</i> maturate, ma non ancora liquidate.	

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste passivo Enti 509 e 103

Voci Passivo Stato Patrimoniale	Principi OIC chiave	Criteri di valutazione	Enti 103
A. Patrimonio Netto			
- Fondo di riserva - Fondo di gestione/per le spese di amministrazione - interventi di solidarietà	OIC 28	Struttura e composizione del PN sono regolate dalle specifiche previsioni statutarie/regolamentari di ciascun ente. Prevalentemente, si può riscontrare la presenza di due tipologie di riserve, quali: - <u>Fondo di Riserva</u>, che accoglie la differenza tra i rendimenti netti annui effettivamente conseguiti dagli investimenti dell'ente e la capitalizzazione dei montanti dei singoli conti individuali degli iscritti; - <u>Fondo di gestione/per le spese di amministrazione e gli interventi di solidarietà</u>, che accoglie il gettito complessivo della contribuzione integrativa, secondo le previsioni regolamentari dell'ente, e di ogni altra entrata non avente specifica destinazione. L'ammontare del fondo è al netto delle somme necessarie per l'amministrazione dell'ente, interventi assistenziali e ogni altra uscita non prevista dagli altri fondi.	
B. Fondi per Rischi ed Oneri			
Fondi per prestazioni previdenziali ed assistenziali, tra cui Fondo contributi e Fondo pensioni	OIC 31	Secondo quanto normato dagli specifici regolamenti di ciascun ente, i fondi oneri per prestazioni istituzionali sono principalmente composti da: - il <u>Fondo contributi</u> (o anche denominato ad es. <u>Fondo Previdenza</u>) che accoglie l'ammontare dei montanti individuali derivante dai contributi individuali dovuti dagli iscritti secondo quanto normato dai regolamenti dell'ente. Ogni anno tale ammontare è aggiornato per la rivalutazione maturata ex Legge 335/1995; - Il <u>Fondo pensioni</u> che accoglie i montanti relativi alle posizioni individuali degli iscritti che percepiscono la pensione, anch'esso rivalutato ai sensi di legge.	

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste economiche Enti 509 e 103

Lato Conto economico, la composizione delle principali voci riflette, di conseguenza, il diverso regime adottato dagli Enti 509 e gli Enti 103.

Voci Conto Economico	Criteri di valutazione	Enti 509
A. Valore della Produzione		
A.1. Ricavi contributivi a carico degli iscritti	I ricavi sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza. All'interno della voce A.1, vengono rilevati i contributi a carico degli iscritti, principalmente rappresentati dai contributi soggettivi, integrativi, di maternità e di riscatto.	
A.5 Altri ricavi e proventi	All'interno della voce residuale A.5 possono trovare allocazione anche componenti positivi di reddito riguardanti l'attività accessoria, come ad es. i proventi connessi alla gestione imm. (es. canoni di locazione o plusvalenze da alienazioni immobili).	
B. Costi della Produzione		
B.7.a.1/2 Per Servizi - prestazioni istituzionali	I costi sono rilevati secondo i principi di prudenza e competenza tenuto conto della specifica attività svolta. Ne consegue che le prestazioni previdenziali ed assistenziali sono imputate a conto economico nell'esercizio in cui matura il diritto alla prestazione a favore dell'iscritto all'ente.	
B.10 Ammortamenti e svalutazioni	Nella sottovoce B.7 rilevano in maniera netta i costi per servizi legati alle prestazioni istituzionali, sia previdenziali che assistenziali erogate durante l'esercizio. All'interno della voce B.10 "Ammortamenti e svalutazioni" vengono rilevati gli ammortamenti/svalutazioni delle immobilizzazioni e le svalutazioni dei crediti inclusi nell'attivo circolante.	
B.14. Oneri diversi di gestione		

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste economiche Enti 509 e 103

Voci Conto Economico	Criteri di valutazione	Enti 509
C. Proventi e oneri finanziari		
C.15 Proventi da partecipazioni	Laddove presenti le voci riportate a latere, i ricavi e costi sono rilevati secondo i medesimi criteri già descritti per le voci A e B. In linea generale, i proventi e gli oneri finanziari, nonché le rettifiche di valore, includono i costi e i ricavi derivanti dalla gestione finanziaria dell'ente. La voce C.15 include principalmente i dividendi ed eventuali plusvalenze da alienazione derivanti dalle partecipazioni detenute dall'ente. In generale, la voce C.16 riferita agli altri proventi finanziari include principalmente gli interessi attivi ed eventuali plusvalenze da alienazione derivanti dai titoli immobilizzati o iscritti nell'attivo circolante, diversi dalle partecipazioni, nonché gli interessi attivi maturati su disponibilità liquide. In via residuale possono essere inclusi in questa voce gli interessi attivi a fronte di ritardati pagamenti dei contributi da parte degli iscritti o relativi a rateazioni contributive. La voce C.17 include le eventuali minusvalenze da alienazione di partecipazioni e titoli nonché gli interessi passivi, mentre le voci D.18 e D.19 accolgono rispettivamente le rivalutazioni (in particolare i ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato) e le svalutazioni di partecipazioni e di titoli immobilizzati o iscritti nell'attivo circolante.	
C.16 Altri Proventi finanziari		
C.17 Interessi e altri oneri finanziari		
D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
D.18 Rivalutazioni e D.19 Svalutazioni		

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste economiche Enti 509 e 103

Voci Conto Economico	Criteri di valutazione	Enti 103
A. Valore della Produzione		
A.1. Contributi a carico degli iscritti, <i>in primis</i> contributi soggettivi ed integrativi	I ricavi e i proventi sono iscritti in bilancio nel rispetto del principio della competenza economica, indipendentemente dal momento dell'incasso o del pagamento. All'interno della voce A.1, vengono rilevati i contributi a carico degli iscritti, le cui sottovoci prevalenti sono costituite dai contributi soggettivi, integrativi, di maternità e di riscatto.	
A.5 Altri ricavi e proventi <i>A.5 bis Utilizzo fondi per prestazioni previdenziali ed assistenziali</i>	All'interno della voce residuale A.5 sono rilevati i componenti positivi di reddito riguardanti l'attività accessoria. Inoltre, come anticipato, alcuni enti rilevano nella voce A.5 gli <u>utilizzi</u> dei fondi previdenziali ed assistenziali iscritti nel passivo, tra cui in primis quelli per il pagamento delle pensioni dell'esercizio.	Possibile approccio
B. Costi della Produzione		
B.13 Accantonamento fondi previdenziali ed assistenziali - Accantonamenti per fondo previdenza, fondo pensione <i>B.13 bis Prestazioni previdenziali e assistenziali (oppure B.6 bis prestazioni)</i>	I costi e gli oneri caratteristici degli enti previdenziali sono iscritti in bilancio in base al principio della competenza economica, indipendentemente dal momento del pagamento. La voce B.13 accoglie quanto di competenza per gli accantonamenti ai diversi fondi creati dall'ente in base alle proprie previsioni statutarie/regolamentari. La voce B.13 bis, o alternatively la voce B.6 bis, accoglie diversamente il <u>costo dei trattamenti pensionistici erogati</u> , in primis, agli iscritti pensionati. In alcuni casi, invece, l'ente riporta le erogazioni fatte e i rispettivi prelievi dai fondi valorizzando con segno opposto gli ammontari all'interno della sola voce B) dei costi previdenziali.	Possibile approccio

Il Bilancio Consuntivo

Principali poste caratteristiche | Poste economiche Enti 509 e 103

Voci Conto Economico	Criteri di valutazione	Enti 103
C. Proventi e oneri finanziari		
C.15 Proventi da partecipazioni	Laddove presenti le voci riportate a latere, i ricavi e costi devono essere rilevati secondo i medesimi criteri già descritti per le voci A e B. In linea generale, i proventi e gli oneri finanziari, nonché le rettifiche di valore, includono i costi e i ricavi derivanti dalla gestione finanziaria dell'ente. La voce C.15 include principalmente i dividendi ed eventuali plusvalenze da alienazione derivanti dalle partecipazioni detenute dall'ente.	
C.16 Altri Proventi finanziari		
C.17 Interessi e altri oneri finanziari		
D. Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	In generale, la voce C.16 riferita agli altri proventi finanziari include principalmente gli interessi attivi ed eventuali plusvalenze da alienazione derivanti dai titoli immobilizzati o iscritti nell'attivo circolante, diversi dalle partecipazioni, nonché gli interessi attivi maturati su disponibilità liquide. In via residuale possono essere inclusi in questa voce gli interessi attivi a fronte di ritardati pagamenti dei contributi da parte degli iscritti o relativi a rateazioni contributive. La voce C.17 include le eventuali minusvalenze da alienazione di partecipazioni e titoli nonché gli interessi passivi, mentre le voci D.18 e D.19 raccolgono rispettivamente le rivalutazioni (in particolare i ripristini di valore entro il limite di quanto precedentemente svalutato) e le svalutazioni di partecipazioni e di titoli immobilizzati o iscritti nell'attivo circolante.. In alcuni casi, alcuni enti esplicitano nel conto economico, in apposita voce C) bis o in apposita distinta voce di conto economico, il dettaglio della rivalutazione dei fondi previdenziali effettuata ai sensi della Legge 335/1995 (Riforma Dini).	
D.18 Rivalutazioni e D.19 Svalutazioni		

Possibile
approccio

Il Bilancio Consuntivo

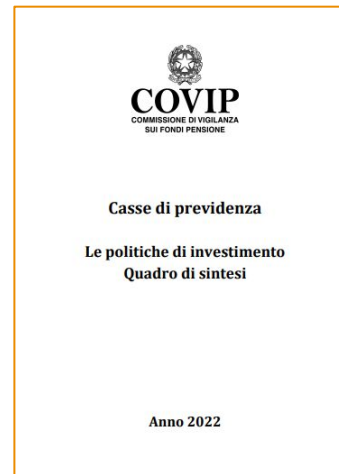
Il collegamento con la politica degli investimenti

In linea generale, come evidenziato sinora, il patrimonio investito è l'elemento cardine del bilancio di ogni ente previdenziale: dalle scelte di investimento operate dagli organi dell'ente deriva indissolubilmente la capacità dell'ente di adempiere nel tempo agli impegni assunti nei confronti degli iscritti.

La politica degli investimenti rappresenta a tutta evidenza un fattore chiave per l'intero sistema previdenziale privato.

Fondamentale, in questo senso, un **asset allocation strategica** fortemente diversificata per classe di investimento, area geografica e settori.

Di interesse a tal fine appare l'analisi effettuata dal COVIP nel documento
“Le politiche di investimento Quadro di sintesi - Anno 2022”
da cui emerge un interessante quadro di insieme delle complessive strategie di investimento adottate dal sistema previdenziale privato in Italia.



Il Bilancio Consuntivo

Il collegamento con la politica degli investimenti

Da tale rapporto emerge, in particolare, come alla fine del 2022 l'**attivo totale** delle casse di previdenza riportato a valori di mercato fosse pari a **oltre 100 miliardi di Euro**, con una significativa componente rappresentata da OICVM, altri OICR e titoli di Stato.



Casse di previdenza
Le politiche di investimento
Quadro di sintesi

Anno 2022

Tav. 4

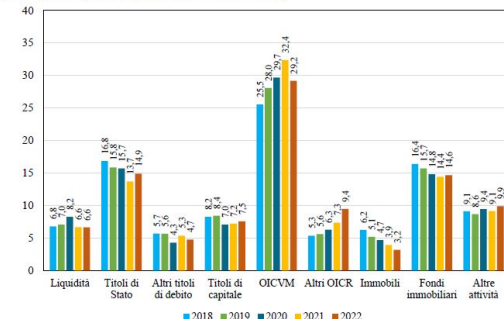
Casse di previdenza. Composizione dell'attivo a valori di mercato
(dati di fine anno; importi in milioni di euro)

	2021		2022	
	Importi	%	Importi	%
Attività				
Liquidità	7.164	6,6	6.853	6,6
Titoli di Stato	14.746	13,7	15.432	14,9
Altri titoli di debito	5.769	5,3	4.903	4,7
- quotati	5.481	5,1	4.544	4,4
- non quotati	288	0,3	360	0,3
Titoli di capitale	7.759	7,2	7.827	7,5
- quotati	5.891	5,5	5.459	5,3
- non quotati	1.868	1,7	2.368	2,3
OICVM	34.922	32,4	30.252	29,2
- di cui: titoli di debito	19.028	17,6	17.133	16,5
- di cui: titoli di capitale	12.821	11,9	10.314	9,9
Altri OICR	23.480	21,8	24.997	24,1
- di cui: fondi immobiliari	15.556	14,4	15.200	14,6
- di cui: fondi di private equity/debt	4.029	3,7	5.183	5,0
Immobili	3.678	3,4	2.744	2,6
Partecipazioni in società immobiliari	546	0,5	527	0,5
Polizze assicurative	618	0,6	575	0,6
Altre attività	9.228	8,6	9.654	9,3
- di cui: crediti contributivi	8.088	7,5	8.349	8,0
Totale attività	107.909	100,0	103.765	100,0
Per memoria:				
Investimenti immobiliari	19.779	18,3	18.471	17,8
- immobili	3.678	3,4	2.744	2,6
- fondi immobiliari	15.556	14,4	15.200	14,6
- partecipazioni in società immobiliari	546	0,5	527	0,5
Investimenti obbligazionari	39.452	36,6	37.468	36,1
- titoli di Stato	14.746	13,7	15.432	14,9
- altri titoli di debito	5.769	5,3	4.903	4,7
- titoli di debito sottostanti gli OICVM	19.028	17,6	17.133	16,5
Investimenti azionari	20.580	19,1	18.141	17,5
- titoli di capitale	7.759	7,2	7.827	7,5
- titoli di capitale sottostanti gli OICVM	12.821	11,9	10.314	9,9

Per gli OICVM sono riportati i titoli di debito e i titoli di capitale a essi sottostanti (c.d. look through). Le voci "Investimenti obbligazionari" e "Investimenti azionari" non comprendono gli investimenti effettuati tramite OICR diversi dagli OICVM.

Casse di previdenza. Principali componenti delle attività
(dati di fine anno; valori in percentuale delle attività totali)

Tav. 5



Le partecipazioni in società immobiliari controllate sono incluse nella voce "Immobili". Le polizze assicurative sono incluse nella voce "Altre attività".

Il Bilancio Consuntivo

Processo approvativo/autorizzativo

Ai fini approvativi del bilancio consuntivo devono essere tenute presenti **oltre alle previsioni di legge**, le **specifiche previsioni statutarie/regolamentari degli enti** in cui è previsto che il competente organo dell'ente (es. Comitato/Assemblea dei Delegati/Consiglio di Indirizzo Generale) debba approvare il bilancio d'esercizio generalmente **entro 120 giorni/180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, in linea con le previsioni dell'art. 2364 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D. Lgs. 509/1994, il bilancio consuntivo è **sottoposto a revisione contabile indipendente e a certificazione** da parte dei soggetti in possesso dei requisiti per l'iscrizione al registro di cui all'art. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.

Grazie

pwc.com

© 2024 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. "PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the exercise of another member firm's professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.